



COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 data 29-07-2026	Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026
--	---

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, Il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

PIERANTONI MARTINA	Presente	GATTO STEFANO	Presente
MARINELLI VALENTINA	Presente	SABBATINI LUCA	Presente
NASUTI STEFANIA	Presente	CAPITANI EZIO	Presente
GUIDOBALDI FRANCESCO	Presente	IPPOLITI GIULIA	Presente
DESIDERI ALESSANDRO	Assente	BREGAGNA TIZIANO	Assente
CHOINKA JOANNA	Presente		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor CAPITANI EZIO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Signor Sopranzetti Mauro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente afferma:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

• l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei

beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente afferma:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 677 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che testualmente afferma:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Richiamata la Delibera dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con la nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-3;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo 2026-2029, predisposto in base al metodo MTR-3 definito con la citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, è stato validato dall'ATA con determinazione n. 72 del 12/06/2026;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

Considerato che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa ;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2026, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 330.978,00 e comprende i costi fissi, pari al 35,50% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 64,50% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che il Comune di Offagna, per l'anno 2026, così come avvenuto nell'anno precedente, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 88,85% per le utenze domestiche e del 11,15% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

Utenze domestiche	tariffa - parte fissa				tariffa - parte variabile			
	Ka	MIN	MED	MAX	Kb	MIN	MED	MAX
1 componente	0,82	0,82			1,00	0,60	0,80	1,00
2 componenti	0,92	0,92			1,80	1,40	1,60	1,80
3 componenti	1,03	1,03			2,30	1,80	2,05	2,30
4 componenti	1,10	1,10			2,60	2,20	2,60	3,00
5 componenti	1,17	1,17			2,90	2,90	3,25	3,60
6 o più componenti	1,21	1,21			3,40	3,40	3,75	4,10

Utenze non domestiche	tariffa - parte fissa				tariffa - parte variabile			
	Kc	MIN	MED	MAX	Kd	MIN	MED	MAX
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	0,34	0,50	0,66	5,62	2,93	4,28	5,62
Campeggi, distributori carburanti	0,85	0,70	0,78	0,85	7,20	5,95	6,58	7,20
Stabilimenti balneari	0,62	0,43	0,53	0,62	5,31	3,65	4,48	5,31
Esposizioni, autosaloni	0,49	0,23	0,36	0,49	4,16	1,95	3,06	4,16
Alberghi con ristorante	1,49	1,02	1,26	1,49	12,65	8,66	10,66	12,65
Alberghi senza ristorante	0,85	0,65	0,75	0,85	7,23	5,52	6,38	7,23
Case di cura e riposo	0,96	0,93	0,95	0,96	8,20	7,88	8,04	8,20
Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	0,76	0,93	1,09	9,25	6,48	7,87	9,25
Banche ed istituti di credito	0,53	0,48	0,51	0,53	4,52	4,10	4,31	4,52
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	0,86	0,98	1,10	9,38	7,28	8,33	9,38
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	0,86	1,03	1,20	10,19	7,31	8,75	10,19
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,00	0,68	0,84	1,00	8,54	5,75	7,15	8,54
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	0,92	1,06	1,19	10,10	7,82	8,96	10,10
Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	0,42	0,65	0,88	7,50	3,57	5,54	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	0,53	0,77	1,00	8,52	4,47	6,50	8,52
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,51	5,01	7,15	9,29	21,28	42,56	60,75	78,93
Bar, caffè, pasticceria	1,92	3,83	5,58	7,33	16,26	32,52	47,42	62,31
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	1,91	2,29	2,66	16,20	16,20	19,39	22,57
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	1,13	1,76	2,39	20,35	9,60	14,98	20,35
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,29	6,58	8,74	10,89	27,97	55,94	74,25	92,55
Discoteche, night club	1,58	1,00	1,29	1,58	13,42	8,51	10,97	13,42

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7.14, della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 ”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	332.623,00
-		
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	1.645,00
-		
Entrate da recupero evasione tributaria	€	
0,00 -		
Entrate da procedure sanzionatorie		
€ 0,00 -		
Altre partite stabilite dall'ETC		
€ 0,00 -		
Gettito imposta di soggiorno		
€ 0,00 =		
Totale gettito tari		
€ 330,978,00		

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente afferma:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamati inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Ancona e che le componenti perequative devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Vista la determinazione n. 86 del 26/06/2026 (R.G. n. 479), ad oggetto: "Approvazione della lista di carico per l'emissione degli avvisi di pagamento tari in acconto per l'anno 2026, calcolata in via provvisoria con le tariffe vigenti per l'anno 2025, e riconoscimento del bonus sociale rifiuti relativo all'annualità 2025", con la quale è stata altresì confermata la data del 30/06/2026 per il versamento dell'acconto, calcolato sulla base delle tariffe 2025;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente afferma:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, allegati al presente atto;

Il Sindaco illustra la proposta deliberativa e segue una discussione tra i consiglieri.

Alle ore 18:40 entra in aula la consigliera comunale Pierantoni.

Terminata la discussione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;
- 2) Di prendere atto del Piano economico finanziario e dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, di cui alla Determinazione dell'Ata Rifiuti n. 72 del 12/06/2026 ad oggetto "Pef Tari Ambito tariffario del Comune di Offagna: determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del periodo regolatorio 2026 – 2029 in applicazione della Deliberazione Arera 397/2025/R/rif (MTR-3)" (ALLEGATO A);
- 3) di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI elaborate sulla base delle risultanze del PEF validato da ATA, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Ancona nella misura del 5 per cento;
- 5) Di dare atto che le tariffe della TARI approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2026;
- 6) Di stabilire la data del 02/12/2026 per il versamento del saldo Tari 2026, a conguaglio con l'acconto già versato entro il 30/06/2026 e calcolato sulla base delle tariffe 2025;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative UR1,a e UR2,a e UR3,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Quindi, stante l'urgenza di provvedere al fine di procedere con gli adempimenti successivi, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Sopranzetti Mauro
F.to digitalmente

Il SINDACO
CAPITANI EZIO
F.to digitalmente



COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** sulla proposta di deliberazione n. 32 in data 20-07-26 con oggetto: "TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026"

Data: 22-07-2026

Il Responsabile del servizio

Cangenua Paola

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-07-2026

Il Responsabile del servizio

Cangenua Paola